

Notario
Domenico Digiesi

Repertorio n. 58002

Raccolta n. 24798

VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' COOPERATIVA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto, il giorno nove del mese di giugno del mese di giugno, in Bari ed alla via Alberotanza n. 18, scala E, sesto piano, alle ore diciannove e minuti quaranta.

9 GIUGNO 2008

Avanti a me dottor Domenico Digiesi, notaio in Gravina in Puglia, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari, è presente la signora

- PERCOCO ANNA, nata il 7 maggio 1950 a Bari, ivi residente alla via Alberotanza n. 18, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "Lavoriamo Insieme - Onlus Cooperativa Sociale", con sede in Bari alla via Napoli n. 312/O, iscritta alla C.C.I.A.A. di Bari al n. 254597/REA, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari e codice fiscale 03330240726.


La comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di assistere all'assemblea dei soci di detta società, con il consenso unanime dell'assemblea stessa, per redigere il relativo verbale.

La signora Percoco Anna a norma di statuto assume la presidenza dell'assemblea e, nella detta qualità, fa constatare che:

- a) l'assemblea è stata qui regolarmente convocata in prima convocazione con avviso affisso nella bacheca della sede sociale in data 26 maggio 2008 e comunicato regolarmente ai soci;
- b) sono presenti, oltre ad ella stessa socio e Presidente del Consiglio di Amministrazione, i soci Percoco Pasqua, in proprio e quale rappresentante di Paltera Filomena, Lampugnani Anna, Longobucco Domenica, in proprio e quale rappresentante di Zonno Alessio, De Bartolo Chiara, in proprio e quale rappresentante di Covelli Valentina, Terenzio Michele, in proprio e quale rappresentante di Zonno Donato Cristiano;
- c) le relative deleghe sono regolarmente depositate negli atti sociali;
- d) sono, pertanto, presenti e rappresentati numero dieci soci regolarmente iscritti nel libro soci ed aventi diritto ad altrettanti voti, su un totale di numero undici soci aventi diritto a partecipare alla presente assemblea;
- d) sono presenti del Consiglio di Amministrazione essa stessa Percoco Anna, Presidente, ed i consiglieri Lampugnani Anna, Percoco Pasqua, De Bartolo Chiara e Longobucco Domenica;
- e) ha accertato l'identità personale e la legittimazione dei presenti ad intervenire all'assemblea;
- f) pertanto, a norma di statuto l'assemblea è validamente costituita, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifica dell'articolo tre dello statuto.



Registrato
a Giola del Colle
il 11-6-2008
al n. 6706

Passando, quindi, alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che:

- la cooperativa svolge prevalentemente la propria attività nei confronti di terzi e che tale possibilità non è prevista nello statuto come prescritto dall'articolo 2521 del codice civile;

- a tal fine occorre necessariamente modificare l'articolo tre dello statuto inserendovi tale possibilità.

Il Presidente, quindi, dà lettura del nuovo articolo tre contenente la modifica proposta.

Terminata la lettura, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito.

L'Assemblea, con voto favorevole unanime manifestato in forma orale,

DELIBERA

- di modificare l'articolo tre dello statuto come proposto dal Presidente e come riportato nello statuto, composto da ventotto articoli, riportante la modifica approvata, che si allega a questo atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante.

Il Presidente, accertati i risultati della votazione, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore venti e minuti dieci.

Si chiede l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste in materia di società cooperativa a carattere mutualistico.

Del che io notaio ho rogato il presente verbale che, in uno all'allegato, ho letto alla comparsa che l'approva.

Consta l'atto di un foglio scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su pagine tre e sin qui della quarta.

Firmato: Percoco Anna - notaio Domenico Digiesi - v'è impronta del sigillo notarile.

Allegato "A" all'atto Repertorio n. 58002 Raccolta n. 24798

STATUTO DELLA

"Lavoriamo Insieme - Onlus Cooperativa Sociale"

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI - OGGETTO COSTITUZIONE

- SEDE - DURATA - SCOPI

Articolo 1

E' costituita, con sede in Bari una società cooperativa, con la denominazione: "Lavoriamo Insieme - Onlus Cooperativa Sociale"

La cooperativa potrà istituire, su delibera dell'organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Articolo 2

La società ha la durata fino al 31 dicembre 2040, ma potrà essere prorogata a norma di legge con deliberazione dell'assemblea dei Soci.

Articolo 3

La società, a mutualità prevalente, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, disciplinati dai regolamenti, dai piani, dai programmi regionali in materia di interventi socio-sanitari ed educativo-assistenziali.

In particolare, lo scopo sociale sarà attuato mediante:

- la gestione di centri sociali, centri culturali assistenziali e ricreativi, centri di educazione psico-fisica per anziani, portatori di handicap, malati di mente e servizi di assistenza domiciliare;

- lo svolgimento di attività di animazione sui minori; di gestione sociale con le famiglie e le istituzioni presenti sul territorio, attività di animazione del tempo libero;

- la promozione della crescita morale, culturale e politica dei soci favorendo la loro formazione professionale al fine di qualificarne le prestazioni. Si propone di prestare servizi con trattamento di favore a singole famiglie in condizioni precarie, stabilendo a tale scopo apposite convenzioni con gli Enti locali.

- L'acquisto di attrezzature e strumenti utili al raggiungimento degli scopi sociali.

La società potrà compiere, inoltre, qualsiasi operazione immobiliare, mobiliare, commerciale, finanziaria, ipotecaria, necessaria per il conseguimento dello scopo sociale; potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese, società o Enti, ai soli fini del raggiungimento dello scopo sociale ed escluso il fine di collocamento presso terzi e sempre nel rispetto delle norme di cui alla legge n.197/1991, e costituisce consorzi o società consortili con oggetto uguale, affine e complementare al proprio, è potrà compiere qualsiasi altra operazione ritenuta dall'organo amministrativo necessaria e comunque utile per il conseguimento dello scopo sociale.


La società potrà svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

La cooperativa non ha finalità speculative, ma intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione è impegnata.

La società quindi in tale spirito ed intento è impegnata a promuovere, realizzare e sostenere attività: di educazione cooperativa, culturali, umanistiche, assistenziali e previdenziali e di solidarietà sociale.

I soci si impegnano alle prestazioni necessarie e idonee al



conseguimento degli scopi sociali, alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti.

Allo scopo di stimolare lo spirito di provvidenza e di risparmio dei soci la Cooperativa potrà istituire una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta del risparmio tra i soci stessi ed effettuare esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci i cittadini italiani, che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età e in possesso dei requisiti professionali utili al raggiungimento degli scopi sociali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana attuale e/o futura.

Possono essere ammessi a soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Possono essere ammessi anche soci sovventori, nei limiti previsti dalla legge. I voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Ai soci sovventori può essere attribuita una remunerazione superiore rispetto a quella stabilita per gli altri soci, dietro delibera del consiglio d'Amministrazione. All'atto dello scioglimento della società cooperativa le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

Articolo 5

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:

- a) nome, cognome, luogo, e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo Statuto;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà essere inferiore, né superiore al limite minimo

e massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi societari;

e) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 26 del presente statuto.

f) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 4 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento di cui all'art. 12. Trascorso un mese senza che sia stato effettuato il primo versamento suddetto, la delibera diventerà inefficace.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al successivo articolo 27.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.



L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 6

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo delle quote sottoscritte, una quota di ammissione da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Le quote non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori, salvo il diritto dei soci di recedere dalla società

Articolo 7

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma delle legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere, in conseguenza, nell'interesse della società.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 26.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 8

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione, essere escluso il socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non osserva le disposizioni contenute nel presente statuto e nei regolamenti interni oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- c) che svolge attività contrastante con gli interessi della società, la danneggia materialmente e moralmente, fomenta dissidi e disordini di qualsiasi natura tra i soci;

d) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la società.

Il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può ricorrere a norma di legge.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Articolo 9

Nel caso di decesso di un socio, il rapporto societario continuerà con l'erede o legatario delle di lui azioni, purchè questi abbia i requisiti per l'ammissione e la relativa domanda, da presentarsi entro sei mesi dalla morte del socio, a pena di decadenza, sia accolta dal Consiglio d'Amministrazione.

Il socio receduto o escluso e gli eredi legatari del socio defunto, quanto non trova applicazioni dall'articolo precedente, avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dall'applicazione del bilancio di esercizio. Il rimborso dovrà avvenire entro i sei mesi successivi. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute alla riserva ordinaria.

Articolo 10

Sono soci volontari coloro che prestino la loro attività gratuitamente.

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari si applicano le disposizioni previste dalle leggi in materia ed ogni altra disposizione vigente.


I soci volontari hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi previsti dallo statuto per i soci ordinari.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 11

Il patrimonio della società è costituito:

- A) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote per i soci cooperatori rispettivamente di valore minimo (o nominale) non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- B) dalla riserva legale;
- C) da eventuali riserve straordinarie;
- D) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertu-



ra di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;
E) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve di cui ai punti B) e C), i fondi di cui al punto D) ed il patrimonio di cui al punto E) sono indivisibili anche alle condizioni di cui all'art. 12, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, per tale motivo non possono essere distribuite fra i soci durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della cooperativa.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni nominative sottoscritte.

Articolo 12

La quota sociale sottoscritta potrà essere versata a rate e precisamente:

- a) almeno il 50% all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

Articolo 13

Le quote sociali non possono essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 4.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 26.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 14

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza e applicando le norme legali e tributarie, nonché alla stesura della relazione redatta nei termini previsti



dall'art. 2, della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 nonché dall'art. 2545 del codice civile.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi ovvero mediante aumento gratuito delle rispettive quote di capitale sociale sottoscritto e versato.

In particolare, i criteri in base ai quali il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori dovranno essere proporzionali alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici e, in via generale, debbono considerare tutti gli elementi della retribuzione lorda relativa all'esercizio di riferimento.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili netti annuali destinandoli:

- a) a riserva legale in misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in misura del 3%, ai sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- c) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. L'aumento percentuale determinato dall'assemblea per il periodo corrispondente e quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti, non potrà mai superare il limite della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolati dall'ISTAT;
- d) alla distribuzione ai soci di un dividendo calcolato in misura percentuale tale da non superare, in ogni caso, il limite massimo previsto dalla legge per il ristorno, ai fini fiscali, dei requisiti mutualistici;
- e) alla distribuzione ai soci sovventori di un dividendo pari a quello distribuito ai soci cooperatori aumentato percentualmente fino ad un massimo di due (2) punti;
- f) se residua, una ulteriore ed eventuale quota degli utili può essere destinata alle altre riserve facoltative ed indivisibili eventualmente istituite.

L'assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato alla lettera b), che la totalità degli utili venga destinata alla riserva indivisibile alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904. Le riserve non sono ripartibili fra i soci nè durante l'esistenza della società nè all'atto del suo scioglimento.

ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA

Articolo 15

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che

uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un quinto del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno entro quattro mesi ed eccezionalmente, qualora particolari esigenze lo richiedano entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina dell'organo amministrativo, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- c) la determinazione del compenso per l'organo amministrativo e dei sindaci a norma dei successivi Articoli 20 e 24;
- d) deliberare l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 3 aprile 2001 n. 142;
- e) deliberare, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;
- f) deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- g) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.

L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità del o dei componenti l'organo amministrativo e dei sindaci.

Articolo 16

La convocazione dell'assemblea sarà fatta o mediante affissione nella bacheca della sede sociale dell'avviso di convocazione o mediante avviso scritto da consegnare a tutti i soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà indicare l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e la data dell'eventuale seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.


L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

In mancanza di adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente convocata quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci, tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi

Articolo 17

L'assemblea è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che



rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;

- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, sul cambiamento dell'oggetto, sulla proroga della durata, su rilevanti modificazioni dei diritti dei soci, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole della maggioranza dei voti di tutti i soci. In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre 3 giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre 15 giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

Articolo 18

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione.

Ciascun socio ha un voto solo qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta: ciascun socio può rappresentare al massimo un altro socio.

Articolo 19

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, dalla persona designata dall'assemblea.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea.

Il segretario può essere un non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 20

L'amministrazione della società è affidata, secondo determinazione dell'Assemblea, alternativamente ad un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri il quale, qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, nomina un Presidente a cui spetta la rappresentanza legale della società e un Vice Presidente.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'Amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

L'Amministratore unico ha la firma e la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la firma e la rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

I componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore unico durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

Articolo 21

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, esso è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio.

Articolo 22

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea. Può, perciò, anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche.

L'organo amministrativo può nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Articolo 23

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, perciò, con una sola sua firma rilasciare anche liberatorie quietanze ad Enti pubblici. Può, pure, rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonché per l'assistenza e rappresentanza legale della società avanti ad altri organi giuri-

sdizionali ed amministrativi.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 24

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Articolo 25

Il collegio sindacale, qualora nominato, dovrà svolgere tutti i compiti previsti dalla legge.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del

collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 26

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarli dall'organo amministrativo e da approvarsi dalla assemblea. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci con i voti favorevole della maggioranza di tutti i soci aventi diritto.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi

Articolo 27

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea con la maggioranza stabilita nell'Art. 17, I e II comma, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'Art. 11, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Articolo 28

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Firmato: Percoco Anna - notaio Domenico Digiesi - v'è impronta del sigillo notarile.

E copia conforme al suo originale firmato a norma di legge

composta di sette fogli, che si rilascia a richiesta del signor

Percoco Anna

per uso TRIBUTARIO

Gravina in Puglia, addì 11 Giugno 2008

